

**Conservazione della garanzia patrimoniale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17477 del 29/06/2025 (Rv. 675126 - 01)**

Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - prescrizione - prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Prescrizione dell'azione revocatoria - Interruzione - Domanda giudiziale - Consegna dell'atto per la notifica - Fondamento.

L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17477 del 29/06/2025 (Rv. 675126 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_2901, Cod\_Civ\_art\_2943